

CAMERA DEI DEPUTATI N. 248

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**COLASANTO, CORTESE GIUSEPPE, RICCIO, NAPOLITANO FRANCESCO,
BARBA DAVIDE, FORTINI, AMODIO, ROSATI, CAPPELLO, TITOMANLIO
VITTORIA, BIMA, FABBRI FRANCESCO, ALBA, BARBI PAOLO**

Presentata il 19 luglio 1963

**Disposizioni transitorie per le promozioni al grado superiore
dei tenenti colonnelli del Servizio automobilistico dell'Esercito**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 12 novembre 1955, n. 1137, concernente l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate, dispone che, qualora in un grado non si raggiunga durante l'anno il numero delle promozioni stabilite, il Ministero, al 31 dicembre dell'anno stesso, forma le vacanze ricorrendo al collocamento in « soprannumero » di un'aliquota di ufficiali di grado superiore. La successiva legge del 20 ottobre 1960, n. 1189, dispone il trasferimento nel ruolo « a disposizione » degli ufficiali collocati in soprannumero agli organici, per formare vacanze, a condizione che siano stati, almeno tre volte, valutati idonei per l'avanzamento al grado superiore. La formazione delle vacanze mediante il collocamento in soprannumero è prevista, come è noto, al fine di attuare il principio delle promozioni annuali volute dal vigente sistema di avanzamento normalizzato, nel senso che, qualora in un grado non si raggiunga durante l'anno, per *insufficienza di vacanze nel grado superiore*, il numero di promozioni stabilite dalle tabelle, le vacanze ancora occorrenti sono formate collocando in soprannumero gli ufficiali di grado superiore, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta

sostituito dall'articolo 2 della citata legge 20 ottobre 1960, n. 1180.

Ne consegue che il collocamento in « soprannumero » — *conditio sine qua non* perché si verifichi prima il passaggio a « disposizione » e poi la promozione a colonnello in tale posizione — presenta un carattere di *eventualità*, in quanto strettamente collegato con la necessità o meno di ricorrere a vacanze obbligatorie per potere effettuare tutte le promozioni stabilite per il ruolo del servizio permanente dalle tabelle di legge.

Tale *evento*, peraltro, si è — dall'entrata in vigore delle leggi sopraccitate fino ad ora — sempre verificato nei confronti degli ufficiali di tutti i gradi (armi e servizi) con *la sola esclusione* dei tenenti colonnelli del Servizio automobilistico.

L'esclusione di cui trattasi è causata dall'attuale situazione deficitaria del ruolo dei maggiori del Servizio automobilistico, che permette la promozione di tutti i capitani del Servizio automobilisti al grado superiore senza necessità di ricorrere alla formazione di vacanze obbligatorie.

Tale stato di fatto durerà, purtroppo, fino al 1966, anno nel quale si verificherà, per la prima volta, una necessità di vacanze obbligatorie nel ruolo dei tenenti colonnelli

del Servizio automobilistico con conseguente collocamento in « soprannumero », trasferimento « a disposizione » e promozione al grado di colonnello in detta posizione degli ufficiali in questione.

Fino al citato anno 1966, quindi, i tenenti colonnelli del Servizio automobilistico « idonei », ma non « iscritti in quadro », continueranno ad essere presi in valutazione insieme con le nuove aliquote annuali, venendo a costituire, di conseguenza, una sempre maggiore massa di ufficiali che, data l'enorme differenza tra il numero dei valutandi ed il ristretto numero delle promozioni annuali da effettuare, vede annullarsi, malgrado il completo possesso di tutti i requisiti voluti dalla legge per il conseguimento del grado superiore, qualsiasi possibilità di promozione a colonnello.

Così stando le cose, questi tenenti colonnelli sono destinati a trascorrere ancora degli anni nell'assurda e disumana posizione di esaminati e dichiarati idonei al grado superiore, senza possibilità di conseguire la pro-

mozione, a differenza di quanto invece avviene per i parigrado di tutte le armi e di tutti gli altri Servizi.

La maggiore spesa derivante dall'auspicabile accoglimento della proposta di legge più sotto riportata, è di lievissima, trascurabile entità, tale comunque da trovare sicuro margine negli ordinari stanziamenti per il personale del Ministero difesa. Ed infatti, per il periodo 1° gennaio 1963-31 dicembre 1965, saranno da promuovere 14-15 tenenti colonnelli, diluiti nei tre anni nel modo seguente:

anno 1963,	n. 5	tenenti colonnelli;
anno 1964,	n. 4	tenenti colonnelli;
anno 1965,	n. 5	tenenti colonnelli.

Alla luce di quanto sopra esposto ed al solo scopo di eliminare una ingiusta sperequazione, venutasi a creare in conseguenza dell'applicazione pratica della legge di avanzamento in vigore, si sottopone alla vostra approvazione la seguente proposta di legge a carattere transitorio, che avrà efficacia come più innanzi detto solo per il periodo dal 1° gennaio 1963 al 31 dicembre 1965.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

All'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, modificato dalla legge 20 ottobre 1960, n. 1189, è aggiunto, con efficacia temporanea, limitata al periodo dal 1° gennaio 1963 al 31 dicembre 1965, il seguente comma:

« I tenenti colonnelli del Servizio automobilistico dell'Esercito, giudicati per quattro volte e dichiarati « idonei all'avanzamento e non iscritti in quadro », sono collocati in « soprannumero » per essere valutati per la promozione « a disposizione » al grado di colonnello.

Il collocamento in soprannumero degli ufficiali che si trovano nella posizione suddetta decorre dal 1° gennaio dell'anno cui si riferisce la quarta valutazione.

Ad essi è applicabile il disposto di cui all'articolo 101 della legge 12 novembre 1955, n. 1137. e successive modificazioni ».